

Comune di San Giovanni in Persiceto	Polizza nr.	CIG
-------------------------------------	-------------	-----

LOTTO 12
POLIZZA ALL RIKS OPERE D'ARTE

La presente polizza è stipulata tra il

Comune di San Giovanni in Persiceto
Corso Italia, 70
40017 San Giovanni in Persiceto BO
C.F. 00874410376 e P. IVA 00525661203

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

Durata della polizza

Dalle ore 24.00 del:	31.12.2022
Alle ore 24.00 del :	31.12.2026

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31.12
frazionamento annuale	

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione;
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione, ovvero il Contraente della presente applicazione riportato in frontespizio;
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione;
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione;
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa, sono detti anche enti assicurati;
Danni diretti:	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione;
Danni consequenziali:	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso;
Danni indiretti:	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
Enti assicurati:	le opere d'arte come definite, assicurate dal contratto, indicate in polizza o riportate nelle stie allegate;
Dipendenti:	Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione, nonché i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla

Comune di San Giovanni in Persiceto	Polizza nr.	CIG
-------------------------------------	-------------	-----

	manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea;
--	---

Comune di San Giovanni in Persiceto	Polizza nr.	CIG
-------------------------------------	-------------	-----

Opere d'Arte - rientrante nella partita CONTENUTO - salvo diversa indicazione	Per opere d'arte s'intendono: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, collezioni, raccolte, arredi, oggetti storici o d'arte in genere che possono essere definiti come tali e che risultino di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, archivistico o bibliografico, di proprietà dell'Amministrazione oppure di terzi, contenuti all'interno di immobili o strutture pertinenti o posti all'esterno, se per naturale destinazione, oppure presso terzi; nonché ed in generale ogni e qualsiasi oggetto o opera d'ingegno avente carattere storico e/o artistico e/o archeologico secondo quanto previsto dal T.U. sui beni culturali (D.Lgs. n.42/2004).
Inondazioni e/o alluvioni:	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Eventi Socio-politici:	Per eventi socio-politici s'intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere.
Terrorismo e sabotaggio:	Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Eventi Atmosferici:	Per eventi atmosferici s'intendono uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno di tali eventi. Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta

Comune di San Giovanni in Persiceto	Polizza nr.	CIG
-------------------------------------	-------------	-----

	di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.
Sovraccarico neve	Identificato con il Crollo (totale o parziale) o cedimento del Fabbricato provocato direttamente dal peso della neve.
Terremoto:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
Allagamenti:	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
Autocombustione:	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Incendio:	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Implosione:	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Scoppio:	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Furto:	Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.
Rapina:	Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
Estorsione:	Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia

Comune di San Giovanni in Persiceto	Polizza nr.	CIG
-------------------------------------	-------------	-----

	verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
Fenomeno Elettrico:	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, ecc.
Deprezzamento:	riduzione di valore di una cosa assicurata direttamente causata da un danno materiale coperto da garanzia
Partita:	ciascun insieme omogeneo di beni assicurati
Stima accettata o valore accettato:	si tratta del valore attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti (art. 1908 C.C, 2° comma) nell'ambito del presente contratto senza, peraltro, che esso possa essere considerato quale valore rappresentativo del valore di mercato né che la sua accettazione da parte dell'Assicuratore possa servire come base per qualsiasi altro contratto di qualsiasi natura.
Valore commerciale o valore di mercato o valore dichiarato:	si tratta del prezzo risultante dall'offerta e dalla domanda per una cosa assicurata di natura e qualità simile all'opera assicurata. Tale valore tiene conto dello stato dell'offerta e della domanda nel luogo in cui si trovava al momento del sinistro.

Art.2 - Attività e caratteristiche del rischio

(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutte le opere d'arte come sopra definite proprietà dell'Amministrazione oppure di terzi, a qualsiasi titolo detenute, contenute all'interno di immobili o strutture pertinenti o posti all'esterno, se per naturale destinazione, oppure presso terzi.

Si conviene tra le parti che:

- agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti

Comune di San Giovanni in Persiceto	Polizza nr.	CIG
-------------------------------------	-------------	-----

alienati o di cui il Contraente si è spossessato a qualsiasi titolo con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.

- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo.
- d) Il Contraente si riserva la facoltà di richiedere alla Società l'inserimento in garanzia di ulteriori beni/collezioni che dovessero entrare nella sua disponibilità. Il relativo premio verrà pagato a fine annualità assicurativa in sede di regolazione.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente si intendono garantiti anche se ubicati presso immobili di terzi o gestiti da terzi.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia, l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo. Tuttavia sia alla Società, sia al Contraente è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera inviata a mezzo PEC da inviarsi 150 giorni prima della suddetta scadenza.

Comune di San Giovanni in Persiceto	Polizza nr.	CIG
-------------------------------------	-------------	-----

Alla naturale scadenza del contratto, il Contraente si riserva la facoltà di richiedere il rinnovo della presente assicurazione, alle medesime condizioni in essere, per un ulteriore triennio; tale richiesta dovrà essere effettuata almeno 30 gg. prima della scadenza. La Società non potrà esimersi dal concedere tale rinnovo. È inoltre facoltà del Contraente, richiedere alla Società una proroga tecnica della presente assicurazione finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 6 (SEI) mesi decorrenti dalla scadenza.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i **90 giorni** successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del **90° giorno** dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art.1901 del Codice Civile.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal contraente presso l'Agenzia delle Entrate Riscossioni, ai sensi del D.M. n. 40 del 18/1/2008, evidenziassero un inadempimento a carico del broker e/o della Società, il medesimo Broker e/o la Società si impegnano a garantire la copertura assicurativa anche durante il decorso delle verifiche effettuate dal contraente ai sensi di Legge. Inoltre il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossioni costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 - Regolazione del premio

In relazione alle variazioni, attive e passive, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio anticipato.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi.

Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Art.6 - Recesso per sinistro (Opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 150 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 150 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 6 - Recesso per sinistro (Opzione migliorativa)

Non si applica al presente contratto.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (PEC, mail, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.11 - Interpretazione del contratto

Comune di San Giovanni in Persiceto	Polizza nr.	CIG
-------------------------------------	-------------	-----

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato. E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art.15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società s'impegna a fornire al Contraente ogni sei mesi il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato all'Assicurato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Comune di San Giovanni in Persiceto	Polizza nr.	CIG
-------------------------------------	-------------	-----

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 10,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art.16 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto, la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.17 - Clausola broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo MAG S.p.A., con sede legale in Roma, delle Tre Madonne n.12 iscritta al RUI - Sezione B - con il n. 400942, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società MAG S.p.A., e in particolare:

- a) Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È

Comune di San Giovanni in Persiceto	Polizza nr.	CIG
-------------------------------------	-------------	-----

pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.

- b) Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 30 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- c) La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 15 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
- d) Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al Broker (su conto separato e dedicato di cui all'Art.117 del D.Lgs 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto) che provvederà al versamento agli Assicuratori.
- e) In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
- f) La polizza e le eventuali successive appendici dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.
- g) Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
- h) Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo fax o PEC le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- i) I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
- j) Il Broker sarà remunerato dagli assicuratori aggiudicatari dell'appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi sarà pari a quanto indicato nella convenzione tra Ente e Broker ovvero pari al 10% (diecipercento), applicata al premio imponibile e per ogni rata di premio pagata; tale remunerazione

non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente / Contraente.

- k) Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- l) La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
- m) Ai sensi dell'Art.48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art.3 del Decreto. Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'Art.72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'Art.1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa. L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nei documenti di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del Dlgs 50/2016 e successive modifiche, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 - Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste al comma 2 dell'Art. 1 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati il tutto al netto degli scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente comprese le eventuali regolazioni per il medesimo periodo di oltre il 150%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 50/2016, la revisione del prezzo.

Il Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di cui all'art. 4

Comune di San Giovanni in Persiceto	Polizza nr.	CIG
-------------------------------------	-------------	-----

"Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio contemplata dal comma 3 dell'Art. 1 - "- "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società.

Art. 20 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e smi, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società agisce quindi in qualità di "autonomo titolare" del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri dell'Ente ai sensi delle citate norme di legge e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.

Art. 21 - Rinuncia all'azione di surroga

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di soggetti terzi che possano collaborare con il Contraente (o di cui il Contraente si avvale), per lo svolgimento delle sue attività oppure utilizzare o frequentare a qualunque titolo locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo e purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione nei confronti del responsabile.

Art.22 - Tracciabilità flussi finanziari

La Società Assicuratrice in relazione all'affidamento del presente servizio si assume tutti gli obblighi di competenza sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010.

Art.23 - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga a risarcire all'Assicurato nei limiti delle somme assicurate dal contratto, i danni materiali, diretti e consequenziali di qualunque tipo causati alle cose assicurate da qualsiasi evento accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni del presente contratto.

Sono pertanto assicurati, in deroga all'art. 1912 C.C., anche i danni causati e/o verificatisi in occasione/conseguenza di terremoto, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Art. 2 - Esclusioni

La Società non è obbligata per i danni causati da o dovuti a:

- a) graduale deterioramento, logorio, usura, effetti gradualità dell'incrostazione, difetto intrinseco, ossidazione, corrosione, arrugginimento;
- b) causati da tarne, tarli, parassiti, altri insetti o da animali nocivi in genere;
- c) dall'azione diretta sulle cose assicurate di operazioni di modifica, rifinitura, restauro, riparazione, incorniciatura, pulitura straordinaria, qualora dette operazioni vengano effettuate da persone non specializzate o metodologie inadeguate;
- d) i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dei risultati attesi a seguito di interventi di riparazione, pulizia, ripristino, restauro degli oggetti assicurati;
- e) atti di guerra, guerre civili dichiarate o meno, atti di nemici stranieri, ostilità, occupazione militare, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, ma esclusivamente se il sinistro è in rapporto con tali eventi;
- f) confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi governo o pubblica autorità di diritto o di fatto, a meno che l'Assicurato provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi;
- g) esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, a meno che l'Assicurato provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi;
- h) contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche;
- i) causati da dolo del Contraente e dei Legali Rappresentanti;
- j) smarrimenti, ammanchi, o sparizione di beni assicurati rilevati in occasione di un normale inventario;
- k) trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori delle sedi di pertinenza del Contraente, intendendosi

Comune di San Giovanni in Persiceto	Polizza nr..	CIG
-------------------------------------	--------------	-----

per tali quelle indicate all'articolo Ubicazione dei Beni assicurati, e salvo quanto previsto all'art.26;

- l) umidità, brina e condensa;
- m) a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- n) difetti noti all'Amministrazione all'atto della stipulazione della polizza;
- o) variazioni termoclimatiche, estremi di temperatura o di luce, salvo quanto diversamente stabilito alle estensioni di garanzia;
- p) atti di terrorismo salvo quanto di seguito previsto, all'articolo - terrorismo - che segue.
- q) attacchi cibernetici.
- r) alle cose assicurate poste all'esterno dei locali e/o delle sedi descritti in polizza, salvo quanto diversamente previsto dall'estensione Beni ed Opere all'aperto.

Art. 3 - Ubicazione dei beni assicurati - Giacenza

L'assicurazione vale per la giacenza dei beni assicurati presso le ubicazioni e nei locali di proprietà o in uso, locazione, o comunque nelle disponibilità del contraente, oppure specificati in polizza o riportati nelle Stime accettate o nei documenti allegati che formano parte integrante del presente contratto, e salvo quanto diversamente previsto all'articolo - Spostamento, movimentazione e trasporto dei beni, oppure all'estensione Beni ed Opere all'aperto.

Art. 4 - Spostamento, movimentazione e trasporto dei beni

Comune di San Giovanni in Persiceto	Polizza nr..	CIG
-------------------------------------	--------------	-----

A parziale deroga di quanto previsto alle "Esclusioni" di cui alle presenti condizioni di garanzia, sono risarcibili i danni alle cose assicurate avvenuti durante il loro trasporto tra sedi diverse di proprietà o in uso al Contraente, e da una sede del Contraente al restauratore/corniciaio e viceversa.

L'operatività della presente estensione di garanzia è subordinata alle seguenti condizioni essenziali:

- ✓ che l'Assicurato usi in tali operazioni di trasporto la diligenza del buon padre di famiglia ex artt. 1176 e 1227 del C.C.;
- ✓ che le cose siano trasportate via terra e rimangano nel mezzo di trasporto solo per il tempo necessario affinché detto trasporto sia effettuato;
- ✓ che vengano adoperati per il trasporto veicoli furgonati, costantemente ed ininterrottamente sorvegliati, anche durante le soste.

Inoltre, la Società rinuncia alla facoltà di rivalsa, salvo i casi di dolo e/o colpa grave, nei confronti dei trasportatori o vettori che effettuino i trasporti descritti nel presente articolo a condizione che gli stessi siano specializzati in trasporti di oggetti d'arte. Tale clausola vale esclusivamente per cose assicurate con valore singolo non superiore ad € 50.000,00 per singolo trasporto.

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il trasporto di beni assicurati di importo superiore ad € 50.000,00 per singolo trasporto, per i quali la Società potrà richiedere, valutando l'aggravamento del rischio, uno specifico sovrappremio prima dell'effettuazione del trasporto.

Resta inteso che la movimentazione delle cose assicurate all'interno di una stessa sede, intendendosi per tale il fabbricato ove sono allocate le cose assicurate, deve ritenersi in ogni caso garantito, anche qualora dette movimentazioni vengano effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici o elettrici, purché utilizzati all'interno delle ubicazioni e nei locali specificati in polizza.

Art. 5 - Restauratori, corniciai, Cose presso Terzi

La Società, fermi restando i termini ed i limiti di polizza, copre le cose assicurate anche quando queste si trovino in deposito temporaneo presso restauratori, corniciai, oppure vengano cedute dall'Assicurato in comodato o in uso temporaneo a terzi; tale estensione opera esclusivamente per cose assicurate di valore singolo non superiore ad Euro 100.000,00, e ferme le condizioni tutte di cui alla presente.

La garanzia è prestata a condizione che i beni assicurati siano riposti in locali chiusi protetti da mezzi di chiusura così come previsti dal successivo articolo Mezzi di chiusura dei locali.

Art. 6 - Conservazione ed ispezione delle cose assicurate

La Contraente è tenuta a conservare le cose assicurate con diligente cura e in condizioni conformi al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona conservazione e diligenza.

Comune di San Giovanni in Persiceto	Polizza nr..	CIG
-------------------------------------	--------------	-----

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, da comunicarsi all'Amministrazione con preavviso non inferiore a 7 giorni, e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 7 - Furto e rapina - Operatività della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto alle "Esclusioni" di cui alle presenti condizioni contrattuali, l'assicurazione comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, anche se iniziata dall'esterno dei locali, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- a) violandone i Mezzi di chiusura di seguito descritti, mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

Art. 8 - Mezzi di chiusura dei locali

Limitatamente ai casi di furto e tentativo di furto, l'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate sia difesa dai seguenti mezzi di protezione o chiusura:

- a) gli accessi dall'esterno: da porte adeguatamente robuste, di metallo o di legno per tutta la loro estensione, o di vetro su intelaiature fisse di ferro con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18, cm. oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq., o da saracinesche, serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti od altri congegni atti a determinare una chiusura efficace;
- b) le finestre, vetrate, vetrine ed altre aperture a meno di 4 m. dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili dall'esterno: da inferriate-fisse a piena sezione con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq, o da imposte o serrande avvolgibili di legno o di ferro o di materia plastica rigida, oppure da saracinesche, serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti o con altri idonei congegni interni;
- c) durante la chiusura al pubblico dei locali contenti le cose assicurate sia attivato un sistema di allarme antintrusione perimetrale o volumetrico.

Art. 9 - Mezzi di chiusura non conformi

Qualora un furto venga perpetrato attraverso mezzi di chiusura non corrispondenti ai requisiti indicati all'Articolo che precede - Mezzi di chiusura dei locali - o che l'impianto dall'allarme, laddove presente, sia guasto o non funzionante non per causa degli attori del furto, si dà e si conviene che il risarcimento verrà comunque corrisposto ma con l'applicazione di uno scoperto del 20% dell'ammontare del danno e con un minimo non indennizzabile pari a Euro 500,00.

Art. 10 - Condizioni di efficacia dell'Assicurazione per la Giacenza

La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata alla condizione che:

- a) siano in atto tutte le protezioni descritte ed indicate nella descrizione dell'ubicazione dei beni assicurati di cui al presente contratto, se previste e riportate;
- b) che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza;
- c) gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti e basamenti.

In deroga a quanto indicato ai punti che precedono i danni e/o le perdite derivanti da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di prevenzione e/o protezione e/o chiusura sopra indicati, verranno risarciti con l'applicazione di uno scoperto del 20% dell'ammontare del danno e con un minimo non indennizzabile pari a Euro 500,00.

Art. 11 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita tra la Società per l'equivalenza dell'importo liquidato e l'Assicurato per l'importo residuo.

Art. 12 - Furto con destrezza

A parziale deroga delle condizioni che precedono, l'assicurazione è estesa, sino alla concorrenza di un importo pari ad € 30.000,00 per sinistro e per anno, al furto con destrezza commesso durante l'orario di apertura al pubblico dei locali ove sono poste le cose assicurate, a condizione venga denunciato entro le 72 ore successive alla constatazione dell'evento stesso.

Comune di San Giovanni in Persiceto	Polizza nr..	CIG
-------------------------------------	--------------	-----

La presente estensione di garanzia è operante purché le cose assicurate di peso per singolo oggetto inferiore a 6 Kg. siano riposte od esposte in teche infrangibili chiuse a chiave o fissate stabilmente alle pareti o al pavimento oppure in contenitori aventi caratteristiche equivalenti (solidi, infrangibili, chiusi a chiave e fissati a pareti o pavimento), oppure fissati stabilmente alle pareti e/o pannelli espositivi.

Art. 13 - Estorsione

L'assicurazione si deve intendere espressamente operante anche in caso di estorsione, intendendosi per tale l'appropriazione di beni assicurati mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costrette a consegnare i beni stessi, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze.

Art. 14 - Terremoto

Limitatamente ai danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati per effetto di fenomeni tellurici e terremoto, intendendosi per quest'ultimo un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 80% delle somme assicurate e con l'applicazione di una franchigia di Euro 1.000,00 per evento. Agli effetti della presente estensione di garanzia si conviene che ogni evento registrato nelle 72 ore successive al verificarsi dello stesso che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Art. 15 - Inondazioni, Alluvioni

La Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione anche se causati da evento sismico. L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del 80% delle somme assicurate e con l'applicazione di una franchigia di Euro 1.000,00 per evento.

Art. 16 - Terrorismo

A parziale deroga di quanto indicato all'articolo - Esclusioni - si intendono inclusi in garanzia i danni e/o le perdite derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per tali gli atti che, con l'uso di forza o violenza, da parte di una o più persone, sia che agisca da sola o per conto o in connessione con una qualsiasi organizzazione o più organizzazioni, sia commesso per ragioni politiche, religiose o ideologiche incluse le intenzioni di influenzare un governo e/o di creare il panico per tali scopi.

Art. 17 - Spese di smantellamento e sgombero

La Società risarcisce, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, le spese necessariamente sostenute per smantellare, sgomberare, immagazzinare, trattare e trasportare tutti i

Comune di San Giovanni in Persiceto	Polizza nr..	CIG
-------------------------------------	--------------	-----

residuati del sinistro, conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai sensi della presente, fino alla concorrenza di € 100.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 18 - Spese di rimozione e ricollocamento

La Società risarcisce inoltre, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, le spese sostenute per rimuovere, smontare, svuotare eventualmente decontaminare, trasportare, conservare, allocare provvisoriamente e ricollocare i beni assicurati non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati, fino alla concorrenza di € 100.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 19 - Onorari di professionisti, periti e consulenti

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'articolo Procedura per la valutazione del danno, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

La Società risarcisce inoltre in caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, le spese effettivamente sostenute dal Contraente per professionisti e consulenti in genere, incaricati di effettuare, a titolo esemplificativo e non limitativo, stime, descrizioni, misurazioni, conteggi ed ispezioni, necessariamente sostenute dall'Assicurato per il ripristino dei beni assicurati, nel limite del 10% del danno, e in ogni caso fino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 20 - Indennizzo supplementare

Qualora a seguito di involontaria violazione degli obblighi di protezione e conservazione richiamati agli art. 160 - Ordine di reintegrazione e 163 - Perdita di beni culturali del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42, ed in attuazione rispettivamente del 5 e 3 comma degli stessi articoli, il valore del bene assicurato, o la diminuzione del valore stesso, determinato dal Ministero o dalla Commissione Arbitrale risultasse superiore all'indennizzo spettante a termini di polizza, la Società in accettazione delle predette risultanze liquiderà, in aggiunta a quanto già pagato, un indennizzo supplementare fino alla concorrenza della maggior somma dovuta col massimo del 10% della somma assicurata per ogni singola cosa assicurata, esclusa ogni compensazione tra cose assicurate diverse e con un massimo di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Le spese relative all'arbitrato sono a carico della Società.

L'indennizzo supplementare, come sopra definito, sarà corrisposto a fronte di provvedimento del Ministero Competente divenuto definitivo. Resta ferma la facoltà di rivalsa da parte della Società nei confronti dei terzi responsabili nonché, limitatamente ai casi di dolo, degli Amministratori e Dipendenti del Contraente stesso.

Art. 21 - Esenzione dalle imposte

L'Assicurato dichiara e la Società prende atto, che i beni assicurati con la presente polizza sono di proprietà di persone ed

Comune di San Giovanni in Persiceto	Polizza nr..	CIG
-------------------------------------	--------------	-----

Enti residenti in Italia e quindi soggette alla disciplina del D.L. 490 del 29/10/1999 e successive modifiche: pertanto sono esenti da imposte ai sensi della legge 53 del 28/02/1983.

Art. 22 - Valori assicurati - Stima Accettata

I beni assicurati sono quelli indicati e descritti ai sensi del presente contratto, ed i valori assicurati sono definiti come segue:

- a) **"a stima accettata"**, ovvero quelli dettagliati e riportati nelle stime allegate, che formano parte integrante del contratto, e che sono da considerarsi, per ogni singola cosa assicurata, accettati dalle parti, Contraente e Società; pertanto in caso di sinistro la somma garantita per ciascuna cosa assicurata, risultante dalle suddette stime, è considerata valore della cosa al momento del sinistro.
Questa valorizzazione sarà valida per l'intera durata del contratto, salvo che l'Assicurato o la società non richiedano successive modifiche.
- b) **"a valore accettato"**, ovvero quello indicato e riportato nella rispettiva partita di polizza, che è considerarsi accettato preventivamente dalle parti, Contraente e Società; pertanto in caso di sinistro la somma garantita per quella cosa assicurata, risultante dalle suddette stime, è considerata valore della cosa al momento del sinistro.
- c) le cose assicurate non identificate, catalogate, e per le quali non esiste preventiva stima accettata o valore accettato dalle parti, l'assicurazione si intende prestata a "valore dichiarato" ovvero sulla base del valore commerciale della cosa al momento del sinistro.

Art. 23 - Denuncia dei sinistri - Impegni delle parti

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria di Polizia del luogo;
- c) darne avviso alla Società, per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando l'ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a

Comune di San Giovanni in Persiceto	Polizza nr..	CIG
-------------------------------------	--------------	-----

disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c) che precede, questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all'indennizzo; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Art. 24 - Parificazione ai danni da incendio

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del C.C., si conviene che sono parificati ai danni da incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.

Art. 25 - Procedura di valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da esso designata; oppure, a richiesta del contraente,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico ("perizia formale").

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo entro 30 giorni, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Art. 26 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate o altrimenti note alla Società;

Comune di San Giovanni in Persiceto	Polizza nr..	CIG
-------------------------------------	--------------	-----

- c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo che precede - Denuncia dei sinistri - Impegni delle parti;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose illese, perdute, distrutte e danneggiate avevano al momento del sinistro;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese correlate assicurate ai sensi delle condizioni di polizza.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree interessate dal sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Articolo che precede - *Procedura per la valutazione del danno* - lettera b) ("*perizia formale*"), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 27 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell'indennizzo

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

- I. per le cose assicurate a Stima o Valore accettati dalle parti, la somma garantita per ciascuna cosa assicurata è considerata valore della cosa al momento del sinistro.
- II. per beni non singolarmente elencati, e per i quali non esiste Stima o Valore accettato tra le parti, il valore commerciale di ogni singola cosa assicurata colpita da sinistro nel momento immediatamente precedente II sinistro.
 - A. Nel caso di distruzione o perdita totale della cosa assicurata, l'ammontare dell'indennizzo corrisponderà:
 - ✓ al valore assicurato, per le cose assicurate a stima accettata o valore accettato tra le parti;
 - ✓ al valore commerciale di ogni singola cosa assicurata colpita da sinistro, nel momento immediatamente precedente al verificarsi del sinistro.

Comune di San Giovanni in Persiceto	Polizza nr..	CIG
-------------------------------------	--------------	-----

B. Nel caso di perdita o danni parziali ai beni assicurati l'ammontare del danno sarà costituito dal costo e dalle spese di restauro, intendendosi tra queste anche quelle che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, pertanto, in caso di danno suscettibile di riparazione o restauro, restano a carico della Società, oltre alle spese di ripristino e restauro, i costi necessari a riportare le cose assicurate nello stato più prossimo e simile a quello che avevano prima dell'accadimento del sinistro, utilizzando i metodi, i materiali e le maestranze necessarie al perseguimento di tale scopo, più ogni eventuale deprezzamento subito dalla cosa assicurata; in ogni caso, l'indennizzo così determinato, come sopra descritto, non potrà superare l'importo assicurato per ogni singola cosa assicurata.

Art. 28 - Coppie, sets, parures

A parziale integrazione e modifica dell'articolo che precede - *Valore delle cose assicurate e determinazione dell'indennizzo* - in caso di perdita o danno di beni assicurati che hanno un valore speciale e incrementato perché facenti parte di una coppia, di una serie, di un set o di una parure, l'indennizzo determinato ai sensi dell'articolo che precede terrà conto di tale valore speciale e incrementato quando l'ammontare della perdita o del danno verrà calcolato.

Art. 29 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno conformemente agli articoli di cui alla presente polizza, e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Art. 30 - Scoperti e franchigie

Le garanzie tutte della presente polizza vengono prestate senza applicazione di scoperto o franchigia alcuna, salvo quanto previsto in caso di mezzi di chiusura non conformi, o in applicazione delle singole condizioni ed estensioni di garanzia previste dal contratto.

In ogni caso, qualora in uno stesso evento sia riscontrabile l'applicazione di più scoperti e/o franchigie concomitanti, si conviene che verrà applicata una sola volta l'importo della franchigia maggiore tra quelle previste, ed in ogni caso si conviene che lo scoperto massimo a carico dell'Assicurato non potrà essere superiore al 20% dell'indennizzo dovuto.

Comune di San Giovanni in Persiceto	Polizza nr..	CIG
-------------------------------------	--------------	-----

SEZIONE 4 ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERTANTI
(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3
Rischi Coperti)

Art. 1 - Beni ed opere all'aperto

In deroga a quanto previsto all'articolo ESCLUSIONI, e qualora indicato alla voce ubicazione del rischio dei beni assicurati, si conviene tra le parti che la garanzia è estesa a coprire i danni e le perdite, materiali e diretti, che potessero colpire i beni assicurati durante la loro esposizione o giacenza all'aperto, se le loro caratteristiche intrinseche lo consentano.

Si conviene che restano esclusi dalla copertura assicurativa i danni e le perdite causati da:

1. deterioramento progressivo, usura, bagnamento, azione degli agenti atmosferici;
2. variazioni termoclimatiche comunque verificatesi;
3. ruggine e/o ossidazione ed in generale danni estetici causati da vizio proprio o qualità insita delle opere assicurate;
4. guano, escrementi, e urina in genere.

Nel caso di:

- A. furto parziale e furto totale delle opere assicurate;
- B. rigatura, graffiatura, scrostatura, ammacatura ed in generale danni derivanti da azioni dolose di sabotaggio e vandalismo,

il risarcimento verrà corrisposto in base alla presente estensione con l'applicazione di uno scoperto del 20% dell'ammontare del danno e con un minimo non indennizzabile pari a Euro 1.000,00.

Art. 2 - Affreschi e dipinti murali

Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati ad affreschi e dipinti murali in genere assicurati dal presente contratto, e causati da eventi garantiti ai sensi di polizza.

In caso di danneggiamento gli Assicuratori, al fine di ripristinare lo stato ex-ante dell'affresco o del dipinto murale, corrisponderanno il costo del restauro effettuato utilizzando i medesimi materiali ovunque reperibili e le medesime tecniche reperibili sul territorio nazionale o, nel caso d'impossibilità di reperimento degli stessi, il costo di riproduzione con materiali e tecniche il più possibile similari.

In dette spese sono compresi i costi per ponteggi, approntamento di attrezzature di lavoro, analisi di laboratorio nonché quelli per studi, costi fotografici, ricerche ed interventi necessari ad individuare la miglior tecnica di restauro.

Nel caso in cui detti affreschi o dipinti murali fossero stati oggetto di dichiarazione da parte del Ministero dei Beni delle attività Culturali e del Turismo italiano, accertandone dunque la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all'articolo 10, comma 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli Assicuratori corrisponderanno oltre al costo di restauro di cui sopra anche il

Comune di San Giovanni in Persiceto	Polizza nr..	CIG
-------------------------------------	--------------	-----

deprezzamento del bene, valutato a restauro ultimato, con l'intesa che la somma di tali importi non potrà superare il valore totale dell'oggetto assicurato.

Art. 3 - Consultazione, manipolazione e visione dei beni assicurati

Per quanto attiene i Beni assicurati per i quali ne sia prevista la consultazione, manipolazione, movimentazione e/o visione quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libri e volumi in genere, manoscritti, trattati, registri, manuali, codici e stampe, le prescrizioni e i limiti precedentemente descritti si intendono derogati, a condizioni che la consultazione, manipolazione, movimentazione e/o visione avvenga:

- ✓ nell'ambito delle ubicazioni e dei locali specificati in polizza;
- ✓ manipolazione e visione siano disciplinate da un regolamento di accesso e di consultazione delle cose assicurate ed avvengano conformemente a tale regolamento.

Resta inteso che risultano esclusi dalla seguente estensione di garanzia gli strappi e le lacerazioni accidentalmente procurati alle cose assicurate in occasione della consultazione e/o visione.

Art. 4 - Variazioni Climatiche

A parziale deroga dell'articolo - Esclusioni - l'assicurazione si intende operante per i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate poste all'interno di locali, e derivanti da brusche variazioni climatiche, termo-climatiche, od estremi di temperatura, purché conseguenti a guasto o rottura accidentale delle apparecchiature di climatizzazione e/o condizionamento e/o atte alla corretta umidificazione dell'aria.

Comune di San Giovanni in Persiceto	Polizza nr..	CIG
-------------------------------------	--------------	-----

SEZIONE 5 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 - Partite, somme assicurate e calcolo del premio

Partita	Enti Assicurati	Ubicazione del rischio	Forma dell'Assicurazione	Somme Assicurate	Tasso lordo (promille)
1	Opere d'arte e beni di interesse storico-artistico in genere, di cui alla Stima Accettata nr.1	Ubicazioni diverse di pertinenza del Contraente, od ove indicato nella stima allegata.	A stima accettata	€ 1.163.500,00	
2	Collezione di meteoriti e fulguriti di cui alla Stima Accettata nr.2	Ubicazioni diverse di pertinenza del Contraente, od ove indicato nella stima allegata.	A stima accettata	€ 140.272,00	
3	Beni archeologici di cui alle Stime Accettate 3A, 3B e 3C	Ubicazioni diverse di pertinenza del Contraente, od ove indicato nella stima allegata.	A stima accettata	€ 53.947,00	
4	Collezione di minerali di cui alla Stima Accettata nr.4	Ubicazioni diverse di pertinenza del Contraente, od ove indicato nella stima allegata.	A stima accettata	€ 3.090,00	
5	Sculptura in acciaio corten denominata "Benvenuti nella città dello spillo", raffigurante Bertoldo e Bertoldino - Autore G. Tampellini	Dimensioni 3,65 mt altezza x 3 mt larghezza x 1,5 mt profondità, fissata con dadi e bulloni al basamento ed ubicata in rotonda di Via Bologna loc. Poggio.	A valore dichiarato	€ 12.000,00	
6	Natività in rame e bronzo a grandezza naturale (composta da madonna in rame con Bambino in braccio e San Giuseppe in rame), ancorati a basamento in legno (inclusa in stima accettata nr.1)	Presso i locali del Contraente o all'esterno in esposizione durante il periodo natalizio di ogni anno	A stima accettata	€ 100.000,00	
7	Statua San Giovanni Battista in Bronzo Scultori Zamboni e Bolzani + 6 Sculture in ceramica della Ceramista Fiorenza Pancino	Rotatoria tra via Bologna, Circonvallazione Dante e Circonvallazione Italia.	A valore dichiarato	€ 29.200,00	
8	Statua in rame "La Lettrice" dello Scultore Zamboni	Piazza antistante la Biblioteca Comunale G.C. Croce	A valore dichiarato	€ 20.000,00	

Comune di San Giovanni in Persiceto	Polizza nr..	CIG
-------------------------------------	--------------	-----

9	Dipinto olio su tela "Bertoldo e Bertoldino" autore Ivo e Corrado Manzi datato 1913	Presso i locali del Contraente o all'esterno in esposizione in apposita bacheca.	A valore dichiarato	€ 5.000,00	
10	Collezione "Lucio Saffaro" per il Museo della Fisica di san Giovanni in P.to di cui alla Stima accettata nr. 5	Museo del Cielo e della Terra sezione Fisica	A stima accettata	€ 183.250,00	

Conteggio del premio

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate	Tasso lordo (promille)	Premio annuo lordo
1	Opere d'arte e beni di interesse storico-artistico in genere, di cui alla Stima Accettata nr.1	€ 1.163.500,00		
2	Collezione di meteoriti e fulguriti di cui alla Stima Accettata nr.2	€ 140.272,00		
3	Beni archeologici di cui alle Stime Accettate 3A, 3B e 3C	€ 53.947,00		
4	Collezione di minerali di cui alla Stima Accettata nr.4	€ 3.090,00		
5	Scultura in acciaio corten denominata "Benvenuti nella città dello spillo", raffigurante Bertoldo e Bertoldino - Autore G. Tampellini	€ 12.000,00		
6	Natività in rame e bronzo a grandezza naturale (composta da madonna in rame con Bambino in braccio e San Giuseppe in rame), ancorati a basamento in legno (inclusa in stima accettata nr.1)	€ 100.000,00		
7	Statua San Giovanni Battista in Bronzo - Scultori Zamboni e Bolzani + 6 Sculture in ceramica della Ceramista Fiorenza Pancino	€ 29.200,00		
8	Statua in rame "La Lettrice" dello	€ 20.000,00		

Comune di San Giovanni in Persiceto	Polizza nr..	CIG
-------------------------------------	--------------	-----

	Scultore Zamboni			
9	Dipinto olio su tela "Bertoldo e Bertoldino" - autori Ivo e Corrado Manzi datato 1913	€ 5.000,00		
10	Collezione "Lucio Saffaro" per il Museo della Fisica di San Giovanni in P.to	€ 183.250,00		
Totale		€ 1.710.259,00	Totale	

Scomposizione del premio alla firma

Premio imponibile	annuo	€	<i>non compilare</i>
Imposte		€	<i>non compilare</i>
TOTALE		€	<i>non compilare</i>

Scomposizione del premio rate future

Premio imponibile	annuo	€	<i>non compilare</i>
Imposte		€	<i>non compilare</i>
TOTALE		€	<i>non compilare</i>

Art.2 - Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Comune	Polizza	CIG
--------	---------	-----